



Comune di Adelfia

IL SINDACO

Provincia di Bari

24/PG

ORDINANZA SINDACALE N. 187 DEL 21.11.2018

Oggetto: Provvedimenti per assicurare la continuità al Servizio a rilevanza pubblica di Igiene Urbana del Comune di Adelfia. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 T.U.EE.LL. e art.191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Emergenze igienico-ambientali – Affidamento in via temporanea ed urgente del servizio igiene urbana – servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta trasporto e conferimento/smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti urbani e assimilati raccolta differenziata con modalità porta a porta dal 23.11.2018 fino alla conclusione delle procedure di adesione all' ARO nel rispetto delle clausole contrattuali vigenti, sul territorio del comune di Adelfia" con la ditta **TEOREMA S.P.A. SEDE LEGALE Via Sammichele 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto sottoscritto con Tra.de.co. srl.. Integrazione**

IL SINDACO

L'anno 2018 addì 21 del mese di novembre, il Sindaco Giuseppe Cosola

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 186 del 17.11.2018 avente ad oggetto: "*Provvedimenti per assicurare la continuità al Servizio a rilevanza pubblica di Igiene Urbana del Comune di Adelfia. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 T.U.EE.LL. e art.191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Emergenze igienico-ambientali – Affidamento in via temporanea ed urgente del servizio igiene urbana – servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta trasporto e conferimento/smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti urbani e assimilati raccolta differenziata con modalità porta a porta dal 23.11.2018 fino alla conclusione delle procedure di adesione all' ARO nel rispetto delle clausole contrattuali vigenti, sul territorio del comune di Adelfia" con la ditta **TEOREMA S.P.A. SEDE LEGALE Via Sammichele 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto sottoscritto con Tra.de.co. srl..** ha ordinato:*
- Alla **TEOREMA S.P.A. SEDE LEGALE Via Sammichele 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) P.IVA IT03721020729, -omissis-** a decorrere dalle ore 00,00 del **23 novembre 2018** - nelle more del perfezionamento delle procedure finalizzate all'avvio a regime del nuovo Servizio Unico Integrato per adesione all'ARO BA5 e comunque non oltre la naturale scadenza del contratto in essere con Tra.de.co s.r.l., salvo ulteriore provvedimento sindacale, per ragioni connesse all'interesse pubblico a garantire la continuità dell'essenziale attività di pubblica utilità

inerente i servizi integrati di igiene urbana, con le modalità contenute nella nota a riscontro pervenuta dalla medesima azienda in data 17.11.2018 ed, in particolare, lo spazzamento meccanico e manuale, la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani, come sopra meglio esplicitato, onde salvaguardare l'igiene pubblica e prevenire l'insorgenza di gravi emergenze sanitarie che potrebbero derivare da un incontrollato abbandono dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla cittadinanza sulle aree pubbliche.

- **Alla Curatela fallimentare della Tradeco s.r.l.** di non rimuovere per tutto il periodo dell'ordinanza, o comunque fino a nuova comunicazione, automezzi ed attrezzature presso il CCR e tutte le attrezzature presenti sul territorio comunale, fra cui sui citano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti, quali: cestini gettacarte, smoke point, contenitori per farmaci, contenitori per T e/o F, contenitori per pile, nonché di lasciare nel possesso degli utenti domestici e non domestici tutte le attrezzature necessarie per la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti che siano disponibili o in uso degli stessi, Si precisa che le suddette attrezzature consistono in: mastelli di varie capacità, espresse in litri, di varie colorazioni (di colore verde, blu, giallo, marrone e grigio), bidoni carrellati di varie capacità anch'essi di varie colorazioni.

Considerato che:

- I mezzi presenti presso il Comune di Adelfia, già in uso alla Tra.de.co., ai fini della continuità del servizio, devono inevitabilmente essere impiegati per la raccolta dei rifiuti e il trasporto delle frazioni di rifiuto presso gli impianti;
- Il breve lasso di tempo intercorrente fra la comunicazione di interruzione del servizio proveniente dalla curatela e la data di subentro – 23.11.2018 – non ha consentito la definizione dei rapporti fra la curatela e la Teorema, relativamente l'utilizzo dei predetti mezzi ed attrezzature.
- la definizione di tale rapporto contrattuale rappresenta condizione essenziale ai fini della registrazione dei mezzi presso l'Albo Nazionale dei gestori ambientali in capo alla stessa Teorema
- Il breve lasso di tempo intercorrente non ha consentito alla Teorema di reperire, in alternativa, altri mezzi;
- Che deve comunque essere garantito l'accesso di tali mezzi "ex Tradeco" presso gli impianti di conferimento;

Visto che:

- L' art. 191 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., rubricato "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi" recita *"omissis.... qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.... Omissis"* e che *"Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.... Omissis"*
- L'art 50 del T.U.E.L. ss.mm.ii. rubricato "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" recita *"omissis... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.... Omissis"*

Considerato che:

- Il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti è dettato dalle urgenti necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- La situazione emergenziale che si è creata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art 191 del D.lgs 152/2006, poiché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono e legittimano l'utilizzo dell'Ordinanza contingibile e urgente;
- Ai sensi dell'art 50 c.5 T.U.E.L. in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
- Svoltata una attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono in rilievo nel caso di specie, il ricorso allo strumento eccezionale si rende evidente legittimo ed inevitabile, rientrando comunque nelle attribuzioni riconosciute al Sindaco dall' Ordinamento giuridico;
- Sono ravvisate la ragionevolezza e la proporzionalità tra il provvedimento sindacale da adottare e la realtà circostante, verificata la congruità della motivazione all'esito dell'istruttoria espletata, nonché la previsione dell'indicazione di un termine finale;
- la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza, e ravvisata la situazione di pericolo o di danno che s'intende fronteggiare, nonché la mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'ordinamento;
- il carattere *extra ordinem* del potere sindacale in oggetto e la necessità che, in relazione al suo scopo non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente;
- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è a pieno titolo annoverabile quale servizio pubblico essenziale e pertanto non è ipotizzabile una pur temporanea interruzione, tanto al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene e garantire la tutela della salute della cittadinanza e dell'ambiente;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 ed in particolare l'art. 191;
- lo Statuto Comunale;
- la legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (B.U.R.P. Bollettino n° 195 pubblicato il 16.12.2011) ad oggetto "*Ordinamento della polizia locale*";
- la L.R. n. 24 del 20 agosto 2012, così come sostituita dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2016 n. 20, "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali*";
- il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

ORDINA

Ad integrazione dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 186 del 17.11.2018, che qui si intende integralmente richiamata, al fine di evitare qual si voglia pregiudizio al regolare svolgimento dei Servizi di igiene urbana sul territorio comunale:

- Alla TEOREMA S.P.A. SEDE LEGALE Via Sammichele 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) P.IVA IT03721020729, a decorrere **dalle ore 00,00 del 23 novembre 2018** – di utilizzare i mezzi e le attrezzature per i servizi integrati di igiene urbana presso il Comune di Adelfia, già in uso per il medesimo servizio, da parte della Tradeco S.r.l.
- Alla TEOREMA S.P.A. SEDE LEGALE Via Sammichele 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) P.IVA IT03721020729 di effettuare la registrazione dei mezzi all'Albo Nazionale dei gestori ambientali in capo alla stessa, appena definito il rapporto con la curatela;
- Al Progetto BacinoBA5 e a Tersan Puglia Spa, di accettare ed accogliere i conferimenti, ognuno per le rispettive tipologie di rifiuto, effettuati da Teorema SPA, con mezzi ex Tradeco.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale online, ed è immediatamente esecutiva.

La Polizia Locale di Adelfia e tutto il personale delle altre Forze di Polizia, nonché tutti gli Operatori di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare il presente Provvedimento per le parti sottese alla continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari in quanto configurato quale servizio pubblico essenziale.

I trasgressori saranno puniti secondo le norme previste dal codice penale sia per la fattispecie direttamente derivante dall'inosservanza al Provvedimento sindacale emanato che per i diversi e più gravi reati che derivino dall'attività illecita che possano pregiudicare direttamente **l'igiene pubblica determinando l'insorgenza di emergenze sanitarie.**

A V V I S A

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia – Sezione di Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - ex Legge n.1034/71 e s.m.i.), ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

A norma dell'art.4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Maggiore dott. Marco Zatelli.

D I S P O N E

Di questa Ordinanza la notifica e invio, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza:

- ❖ alla Ditta TEOREMA S.P.A;
- ❖ alla Tersan Puglia S.P.A.
- ❖ alla Gestione Bacino BA5
- ❖ al Dott. Zito e all' Avv. Trisorio Liuzzi - curatela fallimentare Tra.de.co. s.r.l.
- ❖ al Presidente della Regione Puglia
- ❖ alla Regione Puglia, Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- ❖ ai Sindaci dei Comuni dell' ARO BA5;
- ❖ al Signor Prefetto di Bari;
- ❖ alla Prefettura di Bari-U.T.G. – Osservatorio sui contratti Pubblici – P.zza Libertà, 1 Bari – fax:0805293198;
- ❖ all'ANAC Direzione Servizi e Forniture – Via di Ripetta, 246 Roma – fax:066723052;
- ❖ al Comando Stazione Carabinieri di Adelfia;
- ❖ al Comando Polizia Locale di Adelfia – sede;
- ❖ al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- ❖ al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
- ❖ al Ministro della salute,
- ❖ al Ministro delle attività produttive,
- ❖ all' ARO BA5.

Dispone la Pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 21/11/2018.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Cosola



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Cosola".